

# Piano Nazionale Integrato 2015 - 2018

Data di pubblicazione: **1 gennaio 2015**, ultimo aggiornamento **1 gennaio 2015**

<http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp>

## Introduzione

Il Piano Nazionale Integrato - PNI (in inglese, Multiannual National Control Plan - MANCP) descrive il Sistema dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura sanitaria e dalle pratiche produttive sleali.

Nell'ottica del controllo di filiera, le attività di controllo delle produzioni alimentari vengono integrate in una visione d'insieme con i controlli relativi ad altri ambiti di interesse che possono condizionare direttamente o indirettamente le produzioni agrozootecniche. In particolare, il PNI comprende anche **la sanità ed il benessere animale, l'alimentazione zootecnica, la sanità delle piante, oltre ad alcune tematiche relative alla tutela dell'ambiente.**

Il PNI, fornendo un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ed individuando criteri comuni per consentire di orientare i controlli ufficiali in funzione dei rischi, è un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni coinvolte a vario titolo nella gestione e nello svolgimento dei controlli ufficiali, al fine di razionalizzare i controlli ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.

Inoltre, il Piano deve anche fornire una solida base informativa per i servizi ispettivi della Commissione, che ne devono verificare l'attuazione.

Il Piano viene "completato" dalla Relazione annuale al PNI, che riunisce gli esiti delle attività svolte nell'anno precedente in tutti gli ambiti di interesse, da tutte le amministrazioni coinvolte. Tali informazioni, rielaborate in un'analisi critica globale, forniscono gli elementi indispensabili per la programmazione annuale dei controlli e per l'eventuale modifica del Piano stesso nel corso del periodo di vigenza.

I criteri di riferimento per l'elaborazione del Piano e della Relazione Annuale sono enunciati negli articoli 41 - 44 del Regolamento (CE) n.882/2004 e nelle linee guida comunitarie (Decisione 2007/363/CE e Decisione 2008/654/CE).

## Principi

Il Piano Nazionale Integrato (PNI/MANCP) viene redatto in adempimento del Titolo V del Regolamento (CE) n.882/2004, che ne stabilisce l'ambito di applicazione, ed in conformità alla Decisione 2007/363/CE, che ne individua i requisiti fondamentali.


Il Piano è, in primo luogo, un documento ufficiale diretto a tutte le componenti del Sistema dei controlli ufficiali, così come delineato dal citato Regolamento comunitario. Pertanto, i principali destinatari del PNI sono rappresentati dai Servizi Ispettivi della Commissione europea e dalle Autorità dei Paesi terzi, in ambito sovranazionale, e dalle Autorità Competenti ed Operatori del Controllo Ufficiale, in ambito nazionale.

Inoltre, la pubblicazione del Piano sul Portale del Ministero della Salute ne consente la libera consultazione da parte di tutti i portatori di interesse (*stakeholders*) e risponde quindi al requisito di trasparenza enunciato dall'articolo 7 del suddetto Regolamento.

Due sono le principali finalità del PNI: descrivere il "Sistema Italia" per il controllo ufficiale degli alimenti lungo l'intera filiera produttiva, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di verificarne la coerenza col dettato normativo, e fornire alle Autorità nazionali gli elementi necessari al miglioramento del Sistema stesso. Per tale ultimo fine, il Piano deve promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali; individuare le priorità in funzione dei rischi, i criteri per la categorizzazione del rischio e le procedure di controllo più efficaci; incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo.

Per entrambe le finalità, il Piano deve essere completo, cioè deve comprendere tutti i settori ricadenti nella filiera della produzione alimentare e tutte le amministrazioni che ne abbiano competenza, e deve essere tenuto in costante aggiornamento, a fronte dei cambiamenti strutturali o normativi ed in considerazione di nuove esigenze organizzative che subentrino nel periodo di vigenza.

Il processo di modifica ed adattamento del Piano alle mutate esigenze rientra nel cosiddetto processo PDCA (Plan - Do - Check - Act):



In particolare, contestualizzando il processo PDCA nell'ambito del PNI, possiamo identificare degli specifici punti focali:

- il Piano, pluriennale, costituisce la fase di pianificazione complessiva, da cui scaturiscono le specifiche programmazioni di settore;
- sulla base delle programmazioni si procede alla fase di attuazione;
- la verifica del Sistema avviene sia durante la fase attuativa, mediante lo svolgimento degli Audit sulle autorità competenti e sugli organismi di controllo, sia a consuntivo, attraverso l'analisi critica dei dati di attività raccolti nella Relazione annuale al PNI;
- alla luce dei risultati delle attività di verifica, si innesca la fase di miglioramento del Sistema, sia a livello generale, attraverso le indicazioni del Nucleo Valutatore per il PNI, sia a livello particolare, ad opera delle singole amministrazioni.

Il Piano, quindi, è funzionalmente correlato alla **Relazione annuale al PNI**, che viene redatta ai sensi del Regolamento già citato e in conformità alla Decisione 2008/654/CE. La Relazione fornisce

indicazioni sul livello di attuazione delle attività di controllo e di raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti e rappresenta un duplice strumento operativo, di verifica dell'attività svolta e di orientamento dell'attività futura, rivestendo un ruolo fondamentale nel processo di valutazione dei rischi

## 1. Obiettivi strategici

Il Nucleo di valutazione, coordinato dal Ministero della Salute nelle funzioni di Punto di contatto nazionale, ha identificato i seguenti **Obiettivi di alto livello strategico** per il PNI 2015-2018:

- Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare
- Lotta alle frodi e alla contraffazione
- Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali

Tali obiettivi, strettamente interconnessi tra loro, verranno perseguiti da tutte le amministrazioni che partecipano al PNI, in riferimento ai seguenti **Obiettivi strategici di filiera**:

- Contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori anche attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli altri organi proposti al controllo
- Tutela della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura biologica
- Tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche registrate, anche mediante la protezione "ex officio".

Per i corpi di polizia giudiziaria, nel rispetto delle peculiari modalità di pianificazione e attuazione delle attività di controllo da essi svolte, gli obiettivi del PNI avranno funzione di indirizzo.

Fermo restando che anche tutte le altre filiere produttive sono oggetto delle attività di controllo svolte da tutte le amministrazioni, secondo quanto descritto nel Piano e rendicontato nella Relazione annuale, il perseguimento degli obiettivi strategici verrà valutato annualmente attraverso specifici **obiettivi operativi**, individuati dal Nucleo nell'ambito delle seguenti filiere:

- olio d'oliva
- latte e derivati
- molluschi bivalvi
- miele ed altri prodotti dell'alveare.

Gli obiettivi operativi verranno scelti dal Nucleo di valutazione in coerenza con le attività di controllo descritte nel Piano ed in considerazione degli ambiti di attività che si ritengano più significativi per il raggiungimento dei target prefissati negli obiettivi strategici. Inoltre, saranno tali da sottolineare il ruolo di tutte le amministrazioni che, nell'esercizio delle funzioni di competenza, concorrono alla tutela dell'igiene e della sicurezza, della qualità merceologica e dell'impatto

ambientale delle produzioni agrozootecniche italiane, a partire dalla produzione primaria fino alla distribuzione, comprese le fasi di importazione, scambi intracomunitari ed esportazione.

Nella relazione annuale al PNI, gli obiettivi operativi attuati verranno riesaminati e rendicontati, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e al fine di stabilire gli obiettivi operativi per l'anno successivo.

## **2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento**

Il Capitolo 2 descrive le Autorità competenti per le materie del Piano e le modalità con cui si garantisce il possesso da parte del personale che effettua i controlli ufficiali delle opportune qualifiche e formazione necessaria. Inoltre, descrive le modalità di coordinamento e cooperazione tra Amministrazioni. Una specifica sezione è dedicata ai Laboratori Nazionali di Riferimento.

La Decisione 2007/363/CE individua le informazioni sulle Autorità competenti che devono essere presenti nel Piano Integrato.

In particolare, per ciascuna Autorità, il Piano descrive l'organizzazione, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità e le risorse disponibili, in termini di risorse umane e di servizi di supporto, quali i sistemi informatici specializzati, gli impianti e servizi di laboratorio, di diagnostica, di ricerca e di formazione.

Inoltre, nell'ottica dell'integrazione e della razionalizzazione delle attività di controllo ufficiale, il PNI deve illustrare i meccanismi con cui vengono assicurati la cooperazione ed il coordinamento nell'ambito di una stessa Autorità e tra diverse Autorità competenti. Infine, a garanzia dell'efficace svolgimento dei controlli ufficiali, devono essere descritte le modalità con cui si garantisce che il personale che effettua i controlli ufficiali possieda le opportune qualifiche e riceva la formazione necessaria. La descrizione delle Autorità competenti deve anche comprendere un riferimento specifico ai Laboratori Nazionali di Riferimento, designati conformemente all'art. 33 (1) del Reg. (CE) n.882/2004.

Tali informazioni sono riportate nelle quattro sezioni che compongono il presente capitolo:

- **A - Autorità competenti e organismi di controllo**  
Descrive la struttura e le competenze delle Autorità centrali, regionali e locali e delle altre Istituzioni coinvolte nelle materie di pertinenza del PNI.
- **B - Laboratori Nazionali di Riferimento**  
Descrive i Laboratori Nazionali di Riferimento ed i Centri di Referenza Nazionali.
- **C - Misure di coordinamento e cooperazione**  
Descrive le misure che garantiscono una cooperazione effettiva ed efficace ed il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascuna Autorità competente e tra le diverse Amministrazioni responsabili per uno stesso settore. In particolare, tali misure comprendono sia specifici Organismi di coordinamento tra Amministrazioni che Protocolli e Procedure.
- **D - Formazione**  
Descrive le disposizioni adottate per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali possieda le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie per effettuare tali controlli in modo efficace.

Le materie di interesse del PNI (Alimenti, Mangimi, Salute e Benessere degli animali, Sanità delle piante) e quelle ad esse strettamente correlate (ad esempio, i fattori ambientali) ricadono nelle competenze di diverse Autorità ed Amministrazioni, sia a livello centrale che regionale e locale, di seguito elencate. Dall'elenco è possibile accedere alla descrizione dell'organizzazione e degli ambiti di competenza di ciascuna Amministrazione.

Benchè sia un documento di ampio respiro, va comunque considerato che il PNI, ai sensi dell'art. 41 del Reg. (CE) n.882/2004, è finalizzato a garantire l'effettiva attuazione dell'art. 17 (2) del Reg. (CE) n.178/2002 (*Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione*) e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che:

- in materia di **sicurezza alimentare**, il DLgs 193/2007, Attuazione della dir. 2004/41/CE, individua le **Autorità competenti nel Ministero della Salute**, nelle **Regionie Province autonome** e nelle **Aziende Unità Sanitarie Locali**, nell'ambito delle rispettive competenze; le stesse Autorità sono competenti in generale in materia **disanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria** per gli interventi "ordinari"
- in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, inoltre, in caso di emergenza sanitaria, è attribuita specifica autorità anche ai sindaci.

Il Servizio sanitario nazionale (SSN), istituito dalla legge n.833 del 1978, fornisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro e si basa sui seguenti principi fondamentali:

- responsabilità pubblica della tutela della salute;
- universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari;
- globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto dai Livelli essenziali di assistenza;
- finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale;
- "portabilità" dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza con le altre regioni.

Il governo del sistema sanitario è esercitato in misura prevalente da Stato e Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilita dalla Carta costituzionale e dalla legislazione in materia. Le previsioni costituzionali recano una complessa distribuzione di competenze in tema di salute. Da un lato, alla legislazione statale spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; d'altro canto, la tutela della salute rientra nella competenza concorrente affidata alle Regioni. Dunque, le Regioni possono legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei livelli essenziali come individuati da quest'ultima.

In base al "principio di sussidiarietà" costituzionale, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo:

Livello Centrale - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza;

Livello Regionale - le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato).

#### Enti

Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini, dei quali si riportano di seguito quelli inerenti il Piano Nazionale Integrato:

- Il Ministero della Salute che è l'organo centrale
- Enti ed organi di livello nazionale:
  - ISS - Istituto Superiore di Sanità;
  - IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Enti ed organi territoriali:
  - Regioni e Province autonome;
  - Aziende Sanitarie Locali.

#### **Ministero della Salute**

Il Titolo IV, Capo X-bis del DLgs 300/1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, come successivamente modificato, attribuisce al Ministero della Salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

#### **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

Il Titolo IV, Capo VII del DLgs 300/1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, come successivamente modificato, attribuisce al Ministero per le politiche agricole e forestali le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca.

#### **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Il Titolo IV, Capo VIII del DLgs 300/1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, come successivamente modificato, attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Informazioni più dettagliate sono presenti nelle seguenti schede di approfondimento:

- [Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)
- [Ministero della Salute](#)
- [Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali](#)

In seguito alla modifica della Costituzione avvenuta nel 2001, il tema della **salute** in generale e

quello della sanità animale, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, del benessere animale e della profilassi internazionale, è divenuto materia le cui responsabilità sono condivise tra le Autorità nazionali e regionali. Ad eccezione di quegli aspetti la cui competenza è esplicitamente riservata al Governo, quali i controlli alle importazioni e la profilassi internazionale, tutti i compiti amministrativi nelle suddette aree sono stati trasferiti alle Regioni. Le 19 Regioni e le 2 Province Autonome hanno pertanto la responsabilità, all'interno del proprio territorio, della pianificazione, dell'indirizzo e coordinamento, del rilascio delle autorizzazioni e della verifica dei controlli. L'attuazione dei controlli è gestita a livello locale da 197 Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), che hanno un elevato livello di autonomia nell'allocazione e nella gestione delle risorse. L'organizzazione e la struttura può variare tra le diverse Regioni e Province autonome. Pertanto, per ciascuna di esse si rimanda alle descrizioni raccolte in Appendice.

Per quanto riguarda la protezione dell'**Ambiente**, lo Stato ha assegnato alle Regioni e alle ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambiente) importanti funzioni che riguardano la protezione ambientale, come ad esempio:

- il rilascio di autorizzazioni ambientali per installazioni e infrastrutture di rilevanza regionale,
- l'organizzazione e la realizzazione di attività di monitoraggio di diversi comparti ambientali, ed il controllo di attività inquinanti,
- la predisposizione e lo sviluppo di piani di gestione rifiuti,
- la predisposizione di piani di qualità dell'aria,
- la predisposizione di piani di tutela del suolo e delle coste,
- il controllo sull'attuazione di misure di implementazione dei piani di bacino fluviale,
- l'identificazione di siti della rete NATURA 2000.

Il ruolo delle regioni è ulteriormente rafforzato dalla loro facoltà di esercitare un potere legislativo concorrente in campi di particolare interesse per la protezione dell'ambiente come:

- la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
- la tutela della salute,
- la gestione del suolo,
- la protezione civile,
- la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia,
- le reti di trasporto e di navigazione,
- la ricerca scientifica e tecnologica.

In materia di Sanità delle piante, i **Servizi fitosanitari regionali** curano l'esercizio delle seguenti competenze:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.lgs. 214/2005;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

- l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
- il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
- la tenuta dei registri previsti dal D.lgs. 214/2005;
- l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

Per lo svolgimento di tali compiti i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell'Ispettore fitosanitario.

## **FORZE DI POLIZIA E ALTRI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Seguono delle descrizioni sommarie della attività delle forze di polizia. Per delle descrizioni più dettagliate si consultino i link a fondo pagina.

---

### **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute**

*Competenze in materia di sanità, igiene ed alimenti*

Prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;

---

## **Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari**

### *Competenze nel settore agroalimentare*

- controlli straordinari sulla erogazione ed il percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacultura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti;
- controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;
- concorso nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare e delle sofisticazioni di alimenti e bevande;
- accessi ed ispezioni amministrative;

---

## **Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente**

Prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo a:

- vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati;
- vigilanza in materia di produzione e di impiego degli organismi geneticamente modificati;
- vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante;

---

## **Corpo Forestale dello Stato**

### *Competenze in materia di sanità, igiene ed alimenti*

Concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e biosicurezza in genere;

### *Competenze nel settore agroalimentare*

Funzioni attribuite dal Ministero delle politiche agricole e forestali in materia agroalimentare.

### *Competenze in materia ambientale*

Prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di:

- tutela degli ecosistemi agro-forestali e contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;
  - tutela degli animali dai maltrattamenti;
  - concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo;
  - esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria;
- 

## **Guardia di Finanza**

### *Competenze in materia di sanità, igiene ed alimenti*

Controllo della spesa sanitaria.

### *Competenze nel settore agroalimentare*

Prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca;

### *Competenze in materia ambientale*

Azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali.

---

## **Capitanerie di Porto**

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera.

### *Competenze in materia di sanità, igiene ed alimenti*

Monitoraggio dei vari stadi nei quali si compone la filiera della pesca, etichettatura e tracciabilità prodotti ittici.

### *Competenze nel settore agroalimentare*

- Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- Repressioni frodi alimentari, commerciali e sanitarie;

- Controllo e repressione della vendita di specie ittiche protette;
- Repressione delle attività illegali di pesca (IUU), come definite a livello comunitario;
- Vigilanza, controllo e polizia nelle materie rientranti nelle attribuzioni dirette o delegate nell'ambito dei compiti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 1235 del Codice della navigazione e dalle leggi speciali richiamate dall'articolo 57, comma 1, del Codice di procedura penale, nonché in quelle riconducibili ad altri Dicasteri.

### *Competenze in materia ambientale*

Prevenzione e contrasto degli illeciti con riguardo alle attività di:

- repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nonché monitoraggio del flusso dei traffici dei rifiuti in ambito terrestre, marino e portuale, lungo le direttrici sia interne nazionali che intracomunitarie ed internazionali;
- controllo e monitoraggio sulle immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera da parte di navi;
- prevenzione ed accertamento dei reati ed illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, controllo e verifica sugli scarichi in mare provenienti da terra, da navi e aeromobili;
- monitoraggio, controllo e repressione sulle modalità di gestione e smaltimento degli olii, batterie, filtri esausti in ambito portuale;
- monitoraggio e protezione dell'ambiente marino derivante dall'applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale;
- lotta e prevenzione all'inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze tossiche e nocive e promozione della sicurezza ambientale in mare e in ambito portuale;
- Vigilanza, controllo e polizia nelle materie rientranti nelle attribuzioni dirette o delegate nell'ambito dei compiti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 1235 del Codice della navigazione e dalle leggi speciali richiamate dall'articolo 57, comma 1, del Codice di procedura penale, nonché in quelle riconducibili ad altri Dicasteri.

---

Seguono collegamenti alle schede dettagliate delle singole forze dell'ordine:

- [Capitanerie di Porto](#)
- [Guardia di Finanza](#)
- [Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari \(NAC\)](#)
- [Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute \(NAS\)](#)

### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Ai sensi dell'art. 63 del DLgs 300/1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, come successivamente modificato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente a svolgere i

servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. L'agenzia gestisce i laboratori doganali di analisi e può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

## **Istituto Superiore di Sanità**

L'art. 9 del DLgs 419/1999, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità. Esso costituisce un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, di cui il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

## **Delega dei compiti di controllo ufficiale**

### ***Autorità Competenti***

1. **Autorità nazionale competente responsabile:** Il Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è l'Autorità nazionale di riferimento competente e responsabile dei controlli per le produzioni agroalimentari regolamentate (DOP\IGP\STG, prodotti da agricoltura biologica, vini DOP e IGP). L'ICQRF può designare altre autorità che operano a livello regionale o locale conferendo loro l'incarico di effettuare i controlli di seguito riportati. All'ICQRF sono attribuiti compiti di vigilanza sulle autorità di controllo operanti in tali ambiti.
2. **Autorità competenti locali designate per singole produzioni:** Per alcune produzioni DOP\IGP\STG compresi i vini DOP, l'Ispettorato ha designato, attraverso un proprio decreto, altre autorità per lo svolgimento di controlli di seguito riportati. La designazione è limitata alla singola denominazione registrata per il controllo della quale l'Autorità è stata designata. Tali autorità svolgono la propria attività sulla base delle direttive impartite dall'Ispettorato e sotto la vigilanza dello stesso. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 del Reg. Ce 882/2004, l'ICQRF verifica che le Autorità competenti locali designate assicurino l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli a tutti i livelli e che le stesse nell'effettuare tali controlli si conformino ai criteri elencati nel medesimo articolo.
3. **Compiti di Controllo:** Le Autorità competenti locali designate per singole produzioni verificano la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione, sulla base delle linee guida e delle direttive impartite dall'Ispettorato. Dette Autorità adottano nei confronti degli operatori le azioni individuate dall'Ispettorato. Le non conformità gravi danno luogo all'impossibilità per l'operatore di rivendicare la denominazione o l'indicazione protetta per quel lotto di prodotto e l'applicazione delle sanzioni da parte dell'ICQRF.
4. **Meccanismi posti in essere per garantire il rispetto dei requisiti legislativi concernenti compiti di controllo:** La verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento comunitaria per le Autorità competenti locali designate, viene effettuata sia

all'atto della designazione ministeriale che nel corso della successiva attività di vigilanza. Annualmente, infatti, tutte le Autorità di controllo sono sottoposte, da parte dell'Ispettorato, ad un'attività di vigilanza che ha lo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità competente, il mantenimento dei requisiti valutati al momento dell'individuazione e l'operatività delle stesse.

[Elenco completo delle autorità competenti locali designate.](#)

---

### ***Organismi di Controllo Autorizzati***

1. **Autorità nazionale competente responsabile:** Il Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è l'Autorità nazionale di riferimento competente e responsabile dei controlli per le produzioni agroalimentari regolamentate (DOP\IGP\STG, prodotti da agricoltura biologica, vini DOP e IGP). L'ICQRF può autorizzare organismi di controllo che operano conferendo loro l'incarico di effettuare i controlli di seguito riportati. All'ICQRF sono attribuiti compiti di vigilanza sugli organismi di controllo operanti in tali ambiti.
2. **Organismi di controllo autorizzati:** Per alcune produzioni DOP\IGP\STG compresi i vini DOP, l'ICQRF ha autorizzato, attraverso un proprio decreto, degli organismi di controllo privati alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione e alla certificazione dei prodotti. Tali organismi svolgono la propria attività sulla base di uno specifico piano di controllo preventivamente approvato dall'ICQRF. Analoga autorizzazione è stata rilasciata dall'ICQRF per gli organismi di controllo privati che svolgono la loro attività nel settore dell'agricoltura biologica. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 del Reg. Ce 882/2004 l'ICQRF, nell'autorizzare gli Organismi di controllo, verifica che gli stessi siano accreditati conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente (EN 45011, guida ISO/CEI 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”), dati i compiti che sono stati loro conferiti.
3. **Compiti di controllo:** Gli Organismi di controllo autorizzati, riconosciuti dal Ministero, sono incaricati dei controlli su tutti gli operatori inseriti nel sistema delle diverse produzioni agroalimentari regolamentate. Gli Organismi di controllo verificano la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione, ove previsti, sulla base di un piano di controllo approvato dall'ICQRF. Gli Organismi di controllo adottano nei confronti degli operatori le azioni previste nel piano dei controlli approvato dall'ICQRF. Nel caso dei prodotti biologici gli organismi di controllo dispongono la sospensione/revoca del diritto a commercializzare i prodotti biologici e/o la soppressione del riferimento al biologico sulle partite ritenute non conformi. Negli altri settori (DOP\IGP\STG, compresi i vini ed etichettatura facoltativa delle carni) le non conformità gravi danno luogo all'impossibilità per l'operatore di rivendicare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica per le partite non conformi e, per le carni, l'impossibilità di riportare in etichetta le indicazioni facoltative, e, ove previste, l'applicazione delle sanzioni da parte dell'ICQRF in base alla normativa vigente.
4. **Meccanismi posti in essere per garantire il rispetto dei requisiti legislativi concernenti compiti di controllo:** La verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di

riferimento comunitaria per gli Organismi di controllo autorizzati, viene effettuata sia all'atto dell'autorizzazione ministeriale, che nel corso della successiva attività di vigilanza. Annualmente, infatti, tutti gli organismi di controllo sono sottoposti, da parte dell'ICQRF, ad un'attività di vigilanza che ha lo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità competente, il mantenimento dei requisiti valutati al momento dell'autorizzazione e l'operatività degli stessi.

[Elenco completo degli organismi di Controllo Privati Autorizzati.](#)

### 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

Il Capitolo 3 descrive gli aspetti salienti di tutte le attività che costituiscono il Sistema dei controlli ufficiali in tutte le macroaree di interesse del PNI, ciascuna suddivisa in diversi settori.

Inoltre, ciascuna **attività** può essere ricondotta ad una delle seguenti tipologie:

1. Attività di autorizzazione;
2. Piani specifici comunitari con programmazione centrale;
3. Piani specifici comunitari con programmazione regionale;
4. Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari
  - o con organizzazione e programmazione centrali ed eventuale cofinanziamento europeo;
  - o con organizzazione centrale e programmazione regionale;
  - o con organizzazione e programmazione regionali;
5. Attività di controllo ufficiale a carattere regionale;
6. Attività straordinarie di controllo.

Le Macroaree e i Settori di interesse del PNI sono di seguito elencati:  
<http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/stampaCapitoloPianoNazionaleIntegrato2015.jsp?cap=capitolo3>

- [A. Alimenti](#)
  - o [Acque Potabili e Minerali](#)
  - o [Importazioni e Scambi](#)
  - o [Qualità Merceologica](#)

[Sicurezza e Nutrizione Alimenti - Sicurezza e Nutrizione](http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/sezionePianoNazionaleIntegrato2015.jsp?cap=capitolo3&sez=pni-cap3-alimenti-sicurezzae nutrizione)  
<http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/sezionePianoNazionaleIntegrato2015.jsp?cap=capitolo3&sez=pni-cap3-alimenti-sicurezzae nutrizione>

- [Introduzione](#)
- [Alimenti in Generale](#)
- [Alimenti Origine Animale](#)
- [Alimenti particolari](#)

- [Nutrizione](#)
  - [Radiazioni Ionizzanti](#)
  - [Novel Food](#)
  - [Esportazione Alimenti](#)
  - [Funghi](#)
  - [Manuali Prassi Igienica](#)
  - [Monitoraggi](#)
  - [Materiali a Contatto](#)
  - [Additivi alimentari](#)
  - [Attività Regionali](#)
- -
- [B. Mangimi](#)
    - [Igiene e Sicurezza](#)
    - [Importazioni](#)
    - [Qualità Merceologica](#)
  - [C. Sanità Animale](#)
    - [Anagrafe](#)
    - [Farmaco Veterinario](#)
    - [Importazioni e Scambi](#)
    - [Malattie Infettive](#)
    - [Riproduzione](#)
  - [D. Benessere Animale](#)
  - [E. Sanità delle Piante](#)
    - [Controlli sul Territorio](#)
    - [Esportazioni](#)
    - [Importazioni](#)
    - [Prodotti Fitosanitari](#)
  - [F. Attività Trasversali](#)
    - [Allerta](#)
    - [Ambiente](#)
    - [Sottoprodotti](#)
    - [Zoonosi](#)

## 4. Piani di intervento e Assistenza reciproca

### **Alimenti, mangimi di origine animale ed animali vivi - provenienti da altri Stati membri**

L'organizzazione e l'assistenza reciproca per il settore degli alimenti e dei mangimi, relativamente agli aspetti di specifico interesse sanitario, è assicurata dai punti di contatto interni all'Amministrazione del Ministero della salute, Autorità Competente Centrale (ACC).

Nell'ambito del Ministero della salute si svolgono consultazioni tra uffici e Direzioni Generali, qualora gli argomenti coinvolgano più competenze.

Per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi di origine animale, gli animali vivi e il loro benessere, provenienti da altri Stati membri, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) provvede a garantire l'assistenza alle Autorità Competenti degli altri Stati membri.

L'Italia, nel recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica (recepita con Decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993), ha istituito gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.), che sono parte integrante della struttura del Ministero della salute.

Agli UVAC, sulla base del su menzionato decreto, che tiene conto della organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), sono state attribuite anche le competenze di "*autorità richiedente*" per le domande di assistenza alle Autorità degli altri Stati membri.

Quest'ultimo compito è svolto dagli UVAC fin dalla loro istituzione nel 1993 ed ha consentito e consente tuttora un agevole e rapido scambio di informazioni, evitando rallentamenti e difficoltà nella movimentazione delle merci d'interesse veterinario provenienti da altri Paesi UE.

Le problematiche di carattere generale sono di norma affrontate direttamente tra Autorità Centrali competenti. Gli UVAC invece affrontano le problematiche specifiche legate ad esempio a singole spedizioni da altri Stati membri (rispedizioni, distruzioni o regolarizzazioni dei documenti di accompagnamento di singole partite).

Tale attività è garantita anche grazie alla gestione da parte degli UVAC del sistema informativo nazionale "S.INTE.S.I.S scambi" che in parte integra, ed in parte si affianca al sistema informativo comunitario TRACES, per la gestione della movimentazione degli animali vivi ed alcune tipologie di prodotti. Il sistema "S.INTE.S.I.S scambi" copre infatti la registrazione di tutte le partite di alimenti e prodotti di origine animale, mangimi di origine animale, e gli animali vivi, spedite da altri SM.

### **Sanità animale - animali vivi provenienti da altri Stati membri**

Per quanto riguarda la sanità animale, con particolare riferimento agli scambi commerciali di animali vivi da altri Stati membri verso l'Italia, nello spirito della cooperazione, in alcune situazioni epidemiologiche, previa valutazione del rischio, sono stipulati specifici accordi finalizzati a facilitarne le movimentazioni, nel rispetto, ovviamente, delle necessarie garanzie sanitarie.

Nel corso degli anni, infatti, in applicazione delle possibilità concesse dalla normativa comunitaria, sono state definite procedure ad hoc per movimentare animali sensibili alla Blue tongue verso l'Italia dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, dall'Austria e dalla Spagna. In caso di riscontri di non conformità i Paesi speditori sono immediatamente informati.

### **Mangimi di origine non animale - provenienti da altri Stati membri**

Per quanto riguarda i mangimi di origine non animale provenienti da altri Stati membri la normativa attuale non prevede una procedura analoga a quella stabilita per i mangimi di origine animale. Pertanto la DGSAF riceve dalle Regioni e ASL le informazioni su eventuali irregolarità e, ove necessario, interviene presso le competenti autorità degli altri Stati membri, di concerto con la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), per le problematiche che prevedono l'attivazione del sistema di allerta rapido.

### **Animali e merci di interesse veterinario - spediti dall'Italia verso altri Stati membri**

Per quanto riguarda gli animali vivi e loro benessere, sperma, ovuli embrioni ecc. ed i mangimi di origine non animale, spediti dall'Italia verso altri Stati membri, la DGSAF garantisce un

coordinamento con i servizi veterinari territoriali fornendo assistenza e istruzioni e collegamento con le ACC degli altri Paesi membri eventualmente interessati.

- [A. Piani di Intervento](#)
- [B. Cooperazione e Assistenza reciproca](#)

## 5. Audit sulle Autorità competenti

Il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede all'art.4.6 l'obbligo per le autorità competenti degli Stati Membri di dotarsi di un sistema di audit (*“Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.”*)

Gli audit sono finalizzati specificatamente a “verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi” del Regolamento (CE) 882/04, ovvero “*prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente* “ e “*garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori*” (art. 1 Reg. 882/2004).

In alcuni casi le autorità competenti possono delegare ad organismi di controllo lo svolgimento di alcuni compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali. In tal caso, l'art.5.3 del Regolamento CE n. 882/2004 stabilisce che le autorità competenti devono organizzare audit o ispezioni degli organismi di controllo designati. In Italia tale delega viene applicata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per quanto concerne alcuni controlli relativi alle produzioni agroalimentari regolamentate.

Nelle successive pagine di approfondimento sono descritti:

- [A. Sistemi di Audit adottati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria](#)
- [B. Sistemi di Audit adottati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali](#)

## 6. Criteri operativi e procedure

 [Versione stampabile](#)

La sezione **A - Rispetto dei criteri operativi** descrive le modalità con cui viene garantito il rispetto dei criteri operativi previsti dal Reg. (CE) n.882/2004, elencati secondo l'impostazione della Decisione 2007/363/CE.

La sezione **B - Procedure documentate** raccoglie le specifiche procedure documentate predisposte per lo svolgimento delle attività di controllo ufficiale.

Nella sezione **C - Registrazioni** sono descritte le modalità di registrazione dei controlli ufficiali effettuati.

## **A. Rispetto dei criteri operativi**

### **Introduzione**

Conformemente a quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2007/363/CE il PNI descrive le modalità con cui il Paese garantisce che le Autorità competenti rispettino i criteri operativi previsti dal Reg. (CE) n.882/2004. Al fine di semplificare la consultazione di tale capitolo, di seguito è riportato un elenco dei criteri citati ai punti 3.6.2.1.C, 3.6.2.1.E e 3.9.2 dell'Allegato alla citata Decisione.

Per ciascuno di essi, o per raggruppamenti di diversi punti, sono consultabili documenti descrittivi delle specifiche prescrizioni normative.

---

*3.9.2.B misure adottate per garantire che i membri del personale che effettuano i controlli ufficiali non si trovino in una situazione di conflitto di interessi*

*3.9.2.F competenze legali delle autorità competenti per l'effettuazione dei controlli ufficiali, compreso il potere di entrare nei locali, ispezionare gli animali, i vegetali, i prodotti, i dati o altri documenti, compresi i sistemi informatici, di prelevare campioni e di adottare misure appropriate in caso di sospetto o individuazione di infrazioni e, in particolare, l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive*

*3.9.2.H meccanismi posti in essere per garantire che gli operatori commerciali del settore dei mangimi e degli alimenti siano tenuti a sottoporsi a qualunque ispezione effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 e ad assistere il personale dell'autorità competente nello svolgimento dei suoi compiti*

Il rispetto dei criteri operativi 3.9.2.B, F, H è assicurato dalle previsioni normative descritte nei documenti **Sistema sanzionatorio** e **Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali**, consultabili mediante i link riportati di seguito. Inoltre, per quanto riguarda il settore alimentare, va fatto riferimento anche a quanto prescritto dalla [Legge 30 aprile 1962, n.283](#).

---

*3.9.2.A meccanismi posti in essere per garantire che controlli ufficiali efficaci ed appropriati siano effettuati sugli animali, gli alimenti, i mangimi e i vegetali, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, e sull'utilizzazione di mangimi*

*3.6.2.1.C meccanismi di verifica destinati a garantire la qualità, l'imparzialità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali a tutti i livelli, nell'ambito delle autorità competenti e tra di loro, anche all'interno di tutte le autorità regionali e/o locali*

Il rispetto dei criteri operativi 3.6.2.1.A e 3.9.2.C è assicurato mediante:

- Ministero della Salute: "Istruzioni per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali", "Monitoraggio dei sistemi di audit regionali" ed il "Sistema di indicatori per il monitoraggio dei livelli di assistenza in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti", descritti nel documento **Strumenti di Verifica** consultabile tramite il link a fondo pagina;
  - MIPAAF - ICQRF: "Documento di **Programmazione dell'attività di controllo**" e "**Codice Comportamentale del Personale Ispettivo**" descritti nel documento allegato.
- 

*3.9.2.D che tutte le autorità competenti dispongano di laboratori aventi un'adeguata capacità per effettuare gli esami, nonché di personale debitamente qualificato e sperimentato in numero sufficiente per poter eseguire i controlli ufficiali e rispettare gli obblighi di controllo in modo efficace ed effettivo, ovvero abbiano accesso a tali laboratori (...);*

In relazione al punto 3.9.2.D, per quanto riguarda il MIPAAF - ICQRF, sul territorio nazionale operano 12 uffici dirigenziali, aventi competenza regionale o interregionale, e 17 sedi distaccate degli stessi, nonché 5 laboratori che effettuano i controlli analitici sui campioni prelevati nel corso delle ispezioni, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sulla base dell'accREDITAMENTO delle determinazioni analitiche rilasciato da ACCREDIA (già SINAL). Presso l'Amministrazione centrale opera, inoltre, un laboratorio per l'effettuazione delle analisi di revisione su campioni irregolari agli accertamenti analitici di prima istanza) e lo svolgimento di attività di ricerca applicata al controllo.

L'ICQRF, inoltre, si avvale della collaborazione di Enti o Istituti di ricerca di comprovata competenza scientifica.

- [Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali](#)
- [Programmazione dei controlli e codice comportamentale \(MIPAAF - ICQRF\)](#)
- [Sistema Sanzionatorio](#)
- [Strumenti di Verifica](#)

## **B. Procedure documentate**

### **Introduzione**

La presente sezione del PNI è relativa ai requisiti previsti dall'articolo 8 del Reg. (CE) n.882/2004 in merito alle procedure di controllo e verifica. In particolare, il citato articolo prevede che i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate, regolarmente aggiornate, che forniscano informazioni ed istruzioni al personale che esegue i controlli.

Per quanto riguarda le attività di **campionamento** per il controllo dell'**igiene** e della **sicurezza** in fase di produzione e vendita delle **sostanze alimentari** e delle **bevande**, è possibile far riferimento ad una norma generale, il [Decreto del Presidente della Repubblica \(DPR\) n.327 del 26 marzo 1980](#) (cfr. articoli da 6 a 10).

## **C. Registrazioni**

## Introduzione

### **Registrazioni dei Controlli Ufficiali**

In conformità all'articolo 9 del Reg. (CE) n.882/2004, le autorità competenti devono registrare i controlli ufficiali svolti, descrivendone gli obiettivi, i metodi applicati, i risultati ottenuti e le azioni correttive che devono essere intraprese dagli operatori. Almeno in caso di non conformità, una copia di tale registrazione deve essere rilasciata all'operatore.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi generali, [l'articolo 15 del DPR n.327 del 26 marzo 1980](#) fornisce le indicazioni che devono essere riportate nel verbale da compilarsi in caso di prelievo di campioni di alimenti per analisi di laboratorio. Attualmente può ritenersi che tali indicazioni individuano un generico modello di riferimento di verbale.

Inoltre per lo svolgimento di talune attività, le seguenti amministrazioni hanno si avvalgono di diversi sistemi di registrazione dei controlli.

## **7. Riesame e adattamento del PNI**

La Segreteria tecnica per il PNI cura la redazione del Piano e della Relazione annuale, avvalendosi della collaborazione dei pertinenti uffici del Ministero della Salute e dei referenti tecnici di tutte le Amministrazioni coinvolte.

### **PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO (PNI)**

Nel corso del periodo di vigenza potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al Piano, al fine di completarlo ed aggiornarlo, anche in considerazione di quanto illustrato nella Relazione annuale, in conformità con il dettato del Reg. (CE) n.882/2004.

A riguardo, sulla base della struttura del Piano, si distinguono due diverse modalità di aggiornamento, di seguito illustrate:

#### *Aggiornamento delle sezioni con valore strategico - gestionale*

Il capitolo 1, che fissa gli Obiettivi Strategici ed Operativi, ed il capitolo 7, che descrive il processo di riesame ed adattamento del Piano, hanno un carattere strategico-gestionale. Pertanto, le eventuali modifiche di tali capitoli devono essere formalmente condivise dalle Amministrazioni centrali e Regionali che contribuiscono all'attuazione del Piano ed approvate con specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

#### *Aggiornamento delle sezioni descrittive*

L'Introduzione, i capitoli da 2 a 6 e l'Appendice - Sezioni regionali hanno un carattere prevalentemente compilativo/descrittivo in quanto raccolgono le informazioni essenziali relative all'organizzazione ed alla gestione dei controlli ufficiali previsti dalla vigente normativa, in

relazione a tutti gli ambiti di attività ed alle diverse Amministrazioni coinvolte, al fine di rappresentare il Sistema Italia dei controlli ufficiali.

L'aggiornamento di tali sezioni, che è uno dei requisiti fondamentali del PNI, avverrà mediante la predisposizione di contributi di aggiornamento, ad opera dei referenti degli uffici del Ministero della Salute e delle altre Amministrazioni, nel rispetto delle modalità di redazione e trasmissione stabilite dalla Segreteria tecnica.

## **PROCEDURA DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PNI**

La Relazione annuale al PNI viene compilata a partire dai contributi predisposti dai referenti degli uffici del Ministero della Salute e delle altre Amministrazioni nel rispetto delle modalità di redazione e trasmissione stabilite dalla Segreteria tecnica.

La scadenza per la trasmissione dei contributi alla Segreteria tecnica è fissata al 31 marzo.

Entro il 30 giugno la Relazione annuale, approvata dal Nucleo Valutatore, viene trasmessa dalla Segreteria tecnica alla Commissione Europea e, successivamente, viene pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

## **PIANI REGIONALI INTEGRATI (PRI)**

In considerazione dell'ordinamento nazionale, le Regioni e Province autonome predispongono e coordinano i Piani Regionali Integrati in coerenza con la struttura e con i criteri fondanti del Piano Nazionale Integrato.

A tal fine, analogamente a quanto previsto a livello centrale, ciascuna Autorità Competente Regionale per la sicurezza degli alimenti individua, entro il **31 gennaio 2015**, un Punto di contatto Regionale per il PRI.

Il Punto di contatto Regionale cura la redazione del PRI, avvalendosi della collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte, e amministra le attività di coordinamento interistituzionale che si rendano necessarie per la corretta attuazione dei Piani.

Dal momento che i PRI rappresentano una declinazione operativa a livello territoriale del Piano Nazionale, essi dovranno essere predisposti in modo che l'organizzazione dei contenuti sia coerente con quella del PNI e dovranno essere relativi ad un corrispondente periodo di vigenza. Tale allineamento tra i PRI ed il PNI dovrà essere completato da tutte le Regioni e Province autonome entro il **1° gennaio 2017**.

Stanti le differenti finalità dei due documenti, la predisposizione dei PRI non esime i Punti di contatto regionali dalla compilazione della corrispondente Sezione regionale del PNI, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Organizzazione delle Autorità competenti regionali e locali;
2. Organizzazione e gestione del sistema di audit sulle Autorità competenti;

3. Organizzazione e gestione di eventuali attività di controllo a carattere regionale (tipologia 5).

Fermo restando quanto precede, su richiesta del Punto di contatto regionale, nella Sezione regionale sarà possibile inserire un link al PRI eventualmente disponibile sul web. Tale collegamento non rappresenta un momento di approvazione o validazione dei Piani regionali da parte del Ministero della Salute ma risponderebbe esclusivamente al mandato comunitario di fornire un quadro completo del Sistema italiano.